



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
C.º Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
Mail protocollo@comune.arizzano.vb.it PEC arizzano@pec.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 01-07-2020

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **uno** del mese di **luglio**, alle ore **19:30**, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato e recapitato in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Enrico CALDERONI	Sindaco	Presente
Umberto RAMONI	Consigliere	Presente
Carla ALBERTELLA	Consigliere	Presente
Alberto FIGHETTI	Consigliere	Assente
Rosanna PELOSI	Consigliere	Presente
Egidio CALLONI	Consigliere	Presente
Luisa CERUTTI	Consigliere	Presente
Simone CANTALUPI	Consigliere	Presente
Angelo MININI	Consigliere	Presente
Nicolò PIAZZONI	Consigliere	Presente
Donatello DI PALMA	Consigliere	Presente

Presenti 10 Assenti 1

Assume la presidenza il Sindaco **CALDERONI Enrico**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE **Marino dott.ssa Paola**.

Previa le formalità di legge e constatata la regolarità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU - ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

VISTO CHE con delibere di Consiglio Comunale n. 6 e n. 7 del 25.3.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU e TASI:

IMU:

• aliquota di base:	0,86 per cento
• aliquota abitazione principale: (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,4 per cento
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: (ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di un'attività agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo che sono esenti imposta)	0,2 per cento
• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario: ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	0,76 per cento

TASI:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari 2,00 per mille;
- altri immobili: aliquota pari a zero

RITENUTO opportuno, al fine di mantenere inalterato il gettito IMU, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

• aliquota di base:	0,86 per cento
• aliquota abitazione principale: (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,6 per cento
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: (ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di un'attività agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo che sono esenti imposta)	0,2 per cento
• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario: ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	0,76 per cento

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20.5.2020;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 01.07.2020, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova IMU

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 che si riportano in calce al presente atto, a formarne parte integrale e sostanziale;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020, nelle seguenti misure:

• aliquota di base:	0,86 per cento
• aliquota abitazione principale: (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,6 per cento
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: (ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di un'attività agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo che sono esenti imposta)	0,2 per cento
• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario: ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	0,76 per cento

2) DI DARE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020 e, pertanto, relativamente agli acconti già corrisposti si procederà a conguaglio con la rata di dicembre 2020 tenuto conto delle aliquote come approvate con la presente deliberazione;

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, nei modi e nei tempi di legge, conferendo efficacia alla medesima, demandando al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti di competenza;

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante la necessità di coordinamento con l'approvazione delle nuove aliquote, immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CALDERONI Enrico

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to RAMONI Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marino dott.ssa Paola

Pubblicato nelle consuete e prescritte forme all'Albo Pretorio di questo Comune il 03-07-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marino dott.ssa Paola

Dalla Sede Municipale lì _____

Per copia conforme all'originale.

Dalla Sede Municipale lì, 03-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marino dott.ssa Paola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica del Responsabile del servizio

Lì, 01-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Paola Marino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151-comma 4 -del D. Lgs 267/2000

Lì, 01-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angela Giannuzzi

La presente è divenuta esecutiva in data 13-07-2020 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marino dott.ssa Paola